

N. R.G. 2017/3809



TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE

Il Giudice dott.ssa Maria Letizia Mantovani,

nei procedimenti ex l. 3/2012 introdotti da ISABELLA MERRA con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO PANTANETTI ; nonché con l'ausilio dell'O.C.C. nominato avv. **FLAVIO BELELLI** con studio ad Ancona;

visto il provvedimento intrerlocutorio del 20.12.2017;

vista la nota integrativa depositata dall'avv. Panatanetti,

rilevato che a fronte delle specificazioni fornite dalla Merra a mezzo del procuratore avv. Pantanetti sono state fornite idonee specificazioni in merito alla volontà di proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti da parte del consumatore, da sottoporre al voto di tutti i creditori;

rilevato che l'accordo di ristrutturazione dei debiti consente, a fronte del voto dei creditori interessati, la facoltà dei creditori privilegiati (ad eccezione dei crediti derivanti da contributi dell'U.E. e dei crediti derivanti dal mancato pagamento dell'I.V.A. che devono essere soddisfatti integralmente) purchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione;

osservato che l'art. 8 comma 4 nel prevedere la moratoria dopo l'omologazione per il pagamento dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione fa espresso riferimento al piano del consumatore ed alla proposta di accordo che preveda la continuazione dell'attività di impresa, ipotesi diversa da quella di specie ove la proposta di accordo è strettamente legata alla composizione del sovraindebitamento non svolgendo l'istante attività di impresa;

ritenuto che a fronte delle esposte considerazioni la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7,8,9, L. 372012 tenuto conto che il giudizio di ammissibilità non deve riguardare tanto la fattibilità economica del piano posto a base della proposta di accordo, quanto la



logicità e la completezza della relativa attestazione ed evidenziato dunque che la verifica giudiziale in questa fase deve avere ad oggetto i requisiti di ammissibilità, il contenuto del piano e la documentazione allegata;

P.Q.M.

visto l'art. 10 ss. L. 3/2012

FISSA l'udienza del 1 marzo 2018 ore 9,30

DISPONE che la proposta ed il piano nonché il presente decreto vengano comunicati almeno trenta giorni prima del termine di cui all'art. 11 comma 1 (l.3/12) ai creditori presso la residenza o la sede legale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per posta elettronica certificata;

DISPONE che la proposta ed il decreto siano pubblicati a cura dell'organismo di composizione della crisi su almeno un quotidiano anche a tiratura locale e su almeno un sito internet specializzato che verrà individuato dall'O.C.C.;

DISPONE che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili; i creditori facciano pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata, almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 10, comma 1. In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata.

Si comunichi.

Ancona, 8 gennaio 2018

Il Giudice

dott.ssa Maria Letizia Mantovani



Il sottoscritto Avv. Flavio Beelli, O.C.C. nominato nel procedimento RG 3809/2017 davanti al Tribunale Civile di Ancona

DICHIARA

che le copie che precedono dell'Istanza di ammissione alla procedura di composizione della crisi ex articoli 6 e ss L 3/2012 del decreto del 8/01/2018, per complessive n. 18 (diciotto) pagine, estratte con modalità telematiche, sono conformi ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico n. 3809/2017 R.G. davanti al Tribunale Civile di Ancona, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-bis comma 9-bis DL 18/10/12 n. 179 conv. In L. 17/12/12 n. 221, come modif. dall'art. 52 del DL n. 90/2014.

Ancona, 17 gennaio 2018

Avv. Flavio Beelli



Tribunale Civile di Ancona

Volontaria Giurisdizione

Istanza di ammissione alla procedura di composizione della
crisi ex articoli 6 e ss L 3/2012

Ai sensi dell'articolo 9 L 3/2012, si presenta il seguente piano di composizione della crisi da sovraindebitamento

PER LA SIGNORA

ISABELLA MERRA (CF MRRSL68M66L219U), nata a Torino il 26/8/1968 e residente ad Osimo (AN), Piazzale Duilio Orsetti n. 17e

REDATTO E PREDISPOSTO

con l'ausilio dell'Avv. **FLAVIO BELELLI** (CF BLLFLV71H01A2710), con studio in Ancona, Viale della Vittoria n. 1 (fax 071/204106; PEC flavio.belelli@pec-ordineavvocatiancona.it), professionista nominato con provvedimento 7/10/2016 del Referente dell'Organismo di sovraindebitamento della CCIAA di Ancona, dott. Michele De Vita, su istanza della debitrice ex articolo 15 c. 9 L. 3/2012 del 20/9/2016.


I) Istanza e presupposti

In data 20/9/2016 la signora Isabella Merra, rappresentata dall'avv. **ALESSANDRO PANTANETTI** (C.F. PNTLSN70M06A271Y) (iscritto al Foro di Ancona e con studio in Largo San Cosma 2 preso cui la signora Merra ha eletto domicilio; PEC alessandro.pantanetti@pec-ordineavvocatiancona.it; tel.071/201724 cell.3391565133; fax 071/201724) presentava domanda per la nomina di un professionista ai sensi

dell'articolo 15 L. 3/2012,provvedendo ad allegare la seguente documentazione:

- a) copia carta di identità e codice fiscale;
- b) elenco spese correnti per il sostentamento e stato di famiglia;
- c) certificazioni uniche rif. anni da 2013 a 2016;
- d) inventario dei beni posseduti e dei crediti;
- e) perizia bene di proprietà;
- f) bilanci I.T.C. ltd 2013/2014;
- g) elenco debiti e contratto di mutuo;
- h) dichiarazione dei redditi al momento percepiti;
- i) dichiarazione che non esistono altre attività oltre quelle comunicate;
- l) elenco atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni;
- m) documentazione varia relativa ai debiti indicati.

L'istante ritiene di volersi avvalere della procedura di composizione della crisi che permette al debitore non assoggettabile a procedure concorsuali e che si trovi in condizioni di squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, di chiedere ed ottenere una riduzione del debito complessivo, fatti salvi determinati e prestabiliti diritti, a fronte di un impegno al pagamento di una parte percentuale dei debiti stessi e di una eventuale garanzia di terzi.



Ad oggi alcuni creditori hanno dato avvio a procedure espropriative, mentre altri hanno iniziato a sollecitare il pagamento dei debiti residui.

La signora Merra non è in grado di far fronte a tutti i pagamenti richiesti considerando che attualmente il compagno (e padre della figlia in età scolare) è disoccupato e che pertanto la stessa può contare solo sul proprio stipendio di circa € 1.500,00 derivante dal rapporto di lavoro subordinato con la Risparmio Casa Adriatica srl.

Per il sostentamento proprio e della propria famiglia la signora necessita di € 820,00 mensili.

Di conseguenza potrà destinare ai creditori la somma mensile totale di € 680,00, come di seguito verrà meglio indicato.

II) Situazione debitoria

L'istante, come anticipato, si trova in una situazione di perdurante squilibrio economico derivante dall'aver contratto debiti di natura personale ed aver sottoscritto una fideiussione a favore della ditta individuale del compagno.

Ad oggi la sua situazione debitoria può essere sintetizzata come segue:

1) € 104.088,92 quale residuo del mutuo fondiario di originari € 125.000,00 stipulato con la **CASSA DI RISPARMIO DI CESENA SPA** il 6/7/2011 per l'acquisto della prima casa sita in Osimo, Via Duilio Orsetti 17, gravata quindi da ipoteca di primo grado fino alla concorrenza di € 250.000,00. La banca ha

proposto intervento nella procedura esecutiva immobiliare sull'immobile ipotecato promossa dalla Unicredit Credit Management Bank avanti il Tribunale di Ancona ed iscritta al n. RG 610/2013 (vedi *infra*).

2) € 6.522,58 quale somma ingiunta in forza di una apertura di credito in conto corrente stipulata con la **CASSA DI RISPARMIO DI CESENA SPA** che ha proposto intervento per credito chirografario nella procedura esecutiva immobiliare sull'immobile ipotecato di cui al punto sub1) promossa dalla Unicredit Credit Management Bank avanti il Tribunale di Ancona ed iscritta al n. RG 610/2013 (vedi *infra*).

3) € 17.717,54, quale somma ingiunta in forza di fideiussione rilasciata il 20/6/2002 a garanzia delle obbligazioni assunte dalla **ARREDO INTERNI DI LONGO GIOVANNI** nei confronti della **UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK** fino alla concorrenza di € 16.900,00, oltre il 50% delle spese del precetto. La banca ha quindi iscritto ipoteca giudiziale sull'immobile di Osimo, Via Orsetti 17 (di grado chiaramente postergato a quello di **CARICESENA** di cui al punto sub 1)) e promosso la procedura esecutiva immobiliare avanti il Tribunale di Ancona ed iscritta al n. RG 610/2013.

4) € 12.544,31, quale residuo del prestito chirografario erogato dalla **BBVA FINANZIA spa**;

5) € 6.465,00, quale residuo del prestito chirografario erogato dalla **SANTANDER** e risultante dal prospetto analitico della Centrale Rischi;



- 6) € 6.100,00 derivante da riconoscimento di debito chirografario sottoscritto il 9/1/2013 a favore della CARIM e ad oggi ceduto alla CS UNION;
- 7) € 485,96, quale residuo di prestito chirografario erogato da COMPASS e ceduto a IFIS;
- 8) € 7.542,64, quale residuo del prestito chirografario di originari € 12.150,64 erogati da SIGLA SRL nei cui confronti è stata disposta apposita cessione del quinto dello stipendio a far data dal mese di settembre 2015 con 120 rate mensili di € 192,00;
- 9) € 1.509,86, quale saldo debitore conseguente l'utilizzo di carta di credito derivante da apposito contratto sottoscritto con la CHE BANCA! SPA e ceduto a FIRE;
- 10) € 9.711,71, quale somma dovuta ad EQUITALIA.

Alla luce di tutto quanto sopra sintetizzato, il totale dei debiti a carico della signor Isabella Merra ammonta ad € 172.688,52, di cui € 121.806,46 al privilegio ed € 50.882,06 al chirografo.

III) Fonti per il sostentamento proprio e garanzie di attuabilità del piano

L'attivo di cui dispone la signora Merra è composto da:

- 1) reddito da lavoro dipendente presso la Risparmio casa adriatica srl (allegato w) che le garantisce uno stipendio medio mensile di € 1.500,00 come risulta dai CUD allegati;

2) immobile di Osimo, via Orsetti 17, ad oggi sottoposto alla procedura esecutiva immobiliare avanti il Tribunale di Ancona RG 610/2013;

3) autovettura FIAT 600 targata BJ999JP su cui grava il fermo amministrativo di Equitalia;

4) autovettura SAAB targata DA596CZ su cui grava il fermo amministrativo di Equitalia;

5) conto corrente presso la CARILO di Osimo su cui vi è un saldo attivo di € 500,00 circa.

IV) Premesse alla proposta di accordo

Nell'attualità oltre all'attivo sopra indicato non vi sono altre fonti di reddito, per cui si propone il presente piano che muove dalle seguenti necessarie premesse.

a) L'immobile ipotecato di Osimo, via Orsetti n. 17, oggetto dell'esecuzione immobiliare, è stato valutato dal CTU € 192.801,65, ma ad oggi, essendo stati eseguiti due tentativi di vendita senza incanto, il suo valore, all'ultima asta, era stato ridotto ad € 144.600,00.

Alla prossima vendita del 14/12/2017, quindi, il prezzo base d'asta sarà di € 108.450,00.

Considerando pertanto che le eventuali offerte in quella sede potranno essere presentate anche al ribasso di un ulteriore 25%, ne consegue che, attualmente, il valore ricavabile dalla vendita del cespite nell'ambito della procedura esecutiva potrà al massimo ammontare ad € 81.337,50.



Detta somma andrebbe destinata esclusivamente al creditore fondiario CASSA DI RISPARMIO DI CESENA, al netto delle spese prededucibili della procedura esecutiva (per almeno € 12.000,00) presumibilmente anticipate dal creditore procedente UNICREDIT che nulla ricaverà da tale vendita.

L'accordo, pertanto, nell'ottica di consentire all'istante di mantenere la proprietà dell'immobile che costituisce la casa familiare in cui risiede la stessa con il compagno e la figlia minore, prevedrà l'offerta ai creditori ipotecari di una quota falcidiata dei propri crediti, tenuto conto del presumibile valore di realizzo nell'ambito della procedura esecutiva decurtato delle spese prededucibili della medesima.

Tale soluzione consentirà alla CASSA DI RISPARMIO DI CESENA di ottenere la stessa somma che deriverebbe dalla vendita immobiliare, nel rispetto dell'articolo 7 L. 3/2012 nella parte in cui stabilisce che *"è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione"*.

In tale ottica, quindi, anche il credito di UNICREDIT (che nulla ricaverebbe dalla vendita dell'immobile essendo creditore ipotecario di grado postergato alla CASSA DI RISPARMIO DI

CESENA) verrà falciato come si vedrà *infra*, garantendo quindi alla stessa la soddisfazione seppur parziale dello stesso.

Ovviamente la soluzione che si prospetterà muove dal presupposto imprescindibile della rinuncia alla procedura esecutiva pendente avanti il Tribunale di Ancona ed iscritta al n. RG 610/2013 ed alla cancellazione di ogni iscrizione ipotecaria e trascrizione di pignoramento.

b) Come sopra evidenziato, allo stato risulta la cessione del quinto dello stipendio a favore della **SIGLA SRL** a far data dal mese di settembre 2015 con 120 rate mensili di € 192,00.

Tale cessione dovrà certamente essere interrotta al momento dell'omologa del piano per permettere l'esecuzione di quanto ivi previsto.

D'altronde è lo stesso articolo 7 L 3/2012 a permettere implicitamente tale risoluzione laddove stabilisce che il debitore può proporre un accordo di ristrutturazione che, *"assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 cpc e delle altre disposizioni contenute nelle leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori"*.

Da tale disposto deriva indiscutibilmente la possibilità di prevedere la falciatura anche dei crediti per i quali è prevista la cessione del quinto.

Infatti i crediti che non possono essere falciati sono quelli tipici, ossia quelli espressamente indicati dalla predetta norma che cita esclusivamente quelli di cui

A circular stamp is located on the right side of the page. The word "Bele" is written in a curved path along the top inner edge of the circle. In the center of the circle, there is a handwritten signature that appears to be "V. E."

all'articolo 545 cpc e quelli relativi a "tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate" per i quali è possibile la sola dilazione di pagamento.

Non vi possono essere dubbi sul fatto che il credito chirografario della SIGLA srl non rientri in nessuna delle categorie sopra indicate, con la conseguenza che anch'esso potrà essere falcidiato.

Oltretutto non è possibile ritenere che un credito chirografario venga soddisfatto per intero a fronte della falcidia, permessa dalla legge, di crediti ipotecari o privilegiati.

Il contratto di cessione del quinto dello stipendio e del TFR (nell'ipotesi, contemplata dal contratto, di cessazione del rapporto di lavoro) concluso tra la signora Merra e la SIGLA srl dovrà quindi intendersi risolto al momento dell'omologa del presente piano.

c) Per quanto attiene i crediti di Equitalia, si terrà conto solamente di quelli non prescritti nei cinque anni.

Infatti, le S.U. della Corte di Cassazione hanno pronunciato la sentenza n. 23397/2016 con cui hanno finalmente risolto un annoso contrasto giurisprudenziale relativamente al termine prescrizione da applicare ai crediti contenuti nelle cartelle esattoriali.

Le SU hanno quindi definitivamente deciso circa l'applicazione del termine prescrizione di cinque anni dalla

notifica della cartella che rimane un atto amministrativo e come tale non idoneo a far decorrere il termine ordinario di 10 anni al pari dei provvedimenti giudiziali.

Ne conseguirebbe pertanto che, per quanto attiene le cartelle sopra indicate, le uniche dovute sarebbero quelle notificate dal 12/7/2013, dalle quali devono essere decurtate le sanzioni e gli interessi di mora e, per le contravvenzioni, la maggiorazione ex L. 689/81, indicate nelle cartelle con i codici 5011 e 5243.

Il debito nei confronti di Equitalia, pertanto, ammonta ad € 1.436,11.

d) Le due vetture non hanno valore sufficiente a poter rappresentare idonea voce dell'attivo, stante la loro vetustà e scarsa commerciabilità.

V) Proposta di accordo

Di seguito, pertanto, si propone il presente piano:

SPESE TOTALI IN PREDEDUZIONE

- COMPENSO PROFESSIONISTA ex art. 15 c. 9 L. 3/2012 (compresi IVA e CPA ed al netto dell'acconto versato di € 650,00)	€ 3.050,00
- EQUITALIA	€ 1.436,11
TOTALE CREDITI PREDEDUCIBILI	€ 4.486,11

Il creditore Equitalia sarà pagato interamente all'omologa dell'accordo ed in un'unica soluzione.



Il compenso del professionista verrà invece corrisposto mediante 11 rate mensili di € 275,00.

CREDITORI CHIROGRAFARI per i quali si propone la soddisfazione del 20% ed i cui pagamenti inizieranno al termine del versamento del compenso al professionista gestore della crisi, ossia dal dodicesimo mese dopo l'omologa:

- **CASSA DI RISPARMIO DI CESENA SPA**, per l'apertura di credito di cui al decreto ingiuntivo di totali € 6.522,58, si propone il versamento di totali € 1.304,51 da pagare con rate mensili di € 36,22 per mesi 36.

- **BBVA FINANZIA spa**, per prestito chirografario di residuo € 12.544,31, si propone il versamento di totali € 2.508,86 da pagare con rate mensili di € 69,69 per mesi 36.

- **SANTANDER**, per prestito chirografario di residuo € 6.465,00, si propone il versamento di totali € 1.293,00 da pagare con rate mensili di € 35,91 per mesi 36.

- **CS UNION cessionaria di CARIM**, per riconoscimento di debito chirografario di € 6.100,00, si propone il versamento di totali € 1.220,00 da pagare con rate mensili di € 33,33 per mesi 36;

- **IFIS cessionaria di COMPASS**, per residuo di prestito chirografario di € 485,96, si propone il versamento di totali € 97,19 da pagare con rate mensili di € 32,40 per mesi 3;

- **SIGLA SRL**, per prestito chirografario di cui residua € 7.542,64, si propone il versamento di totali € 1.508,53 da pagare con rate mensili di € 42,00 per mesi 36;

- **FIRE cessionaria di CHE BANCA! SPA**, per saldo debitore conseguente l'utilizzo di carta di credito di € 1.509,86, si propone il versamento di totali € 301,97 da pagare con rate mensili di € 25,00 per mesi 12.

CREDITORI PRIVILEGIATI:

È importante rappresentare ai creditori privilegiati che, le somme inizialmente destinate alla soddisfazione del gestore della crisi e poi dei creditori chirografari, decorsi i quattro anni come sopra indicati (uno per il pagamento del compenso al professionista e tre per i chirografari), verranno destinate ad ulteriore pagamento degli stessi.

In particolare, quindi, la somma di € 274,55, oggi destinata mensilmente al gestore e poi ai chirografari, andrà ad aumentare la quota dei versamenti mensili ai privilegiati come segue:

- **CASSA DI RISPARMIO DI CESENA** per mutuo prima casa di Osimo Via Orsetti 17, pagamento a saldo e stralcio della somma totale di € 69.000,00 oltre interessi legali (pari alla differenza tra € 81.337,50 e le spese prededucibili della procedura esecutiva immobiliare pari a prevedibili € 12.000,00), pari al 70% del residuo debito, mediante versamento della seguenti somme:



- a) somma di € 287,50 al mese per i primi quattro anni;
 - b) somma di € 487,50 al mese per i successivi tre anni e mezzo (42 mesi);
 - c) somma di € 665,05 al mese per i successivi due anni e otto mesi (32 mesi).
- UNICREDIT, pagamento a saldo e stralcio della somma totale di € 12.402,28 oltre interessi legali, pari al 70% del residuo debito, mediante versamento delle seguenti somme:
- a) somma di € 103,00 al mese per i primi quattro anni;
 - b) somma di € 177,55 al mese per i successivi tre anni e mezzo (42 mesi);

VI) Condizioni imprescindibili dell'accordo

Come già esposto nelle premesse al piano (paragrafo sub IV)), la proposta presuppone:

- la rinuncia alla procedura esecutiva RG 610/2013 da parte della CASSA DI RISPARMIO DI CESENA e della UNICREDIT, ovvero la dichiarazione di estinzione della stessa disposta dal Giudice dell'omologa;
- la cancellazione di ogni iscrizione ipotecaria, trascrizione pignoramento e fermo amministrativo sui beni di proprietà della signora Merra effettuata direttamente dai creditori, ovvero disposta dal Giudice dell'omologa;
- la risoluzione del contratto di cessione del quinto dello stipendio *illo tempore* stipulato con la SIGLA SRL;

- l'estinzione della fideiussione prestata dalla signora Merra per le obbligazioni della ARREDO INTERNI DI LONGO GIOVANNI a favore della UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK;

- la cancellazione delle segnalazioni al CRIF ed alla CENTRALE RISCHI effettuata direttamente dai creditori, ovvero disposta dal Giudice dell'omologa.

In fede.

Si allegano:

- a) copia carta di identità e codice fiscale;
- b) elenco spese correnti per il sostentamento e stato di famiglia;
- c) certificazioni uniche rif. anni da 2013 a 2016;
- d) inventario dei beni posseduti e dei crediti;
- e) perizia bene di proprietà;
- f) elenco debiti e contratto di mutuo;
- g) dichiarazione dei redditi al momento percepiti;
- h) dichiarazione che non esistono altre attività oltre quelle comunicate;
- i) elenco atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni;
- l) centrale rischi aggiornata al 06/10/2017;
- m) estratti di ruolo EQUITALIA aggiornati al 06/10/2017;
- n) atto pignoramento immobiliare e D.I. CARICESENA e D.I. UNICREDIT;
- o) finanziamento BBVA;
- p) finanziamento SANTANDER;
- q) finanziamento BANCA CARIM;



STUDIO LEGALE

Avv. ALESSANDRO PANTANETTI

- Patrocinante in Cassazione ed avanti alle Giurisdizioni Superiori -
Largo San Cosma n. 2 - 60121 ANCONA

☎ +39 071.201724 - 📠 +39 339.1565133 - 📞 +39 071.201724 - ✉ alepanta@libero.it

P.E.C. alessandro.pantanetti@pec-ordineavvocatiancona.it

Cod. Fisc. PNT LSN 70M06 A271Y - Part. IVA 01530530425

Ancona, 12 dicembre 2017

ATTO DI DELEGA

La sottoscritta **MERRA ISABELLA** nata a Torino il 26/08/1968 (Cod. Fisc.MRRSLL68M66L219U) e residente in Piazzale Orsetti Duilio n. 17 ad Osimo (AN), delega a rappresentarla e difenderla in ogni fase e grado della procedura di gestione della crisi da sovraindebitamento da proporre presso l'O.C.C. della Camera di Commercio di Ancona (Organismo iscritto al n. 42 del Registro presso il Ministero della Giustizia), in qualsiasi ulteriore sviluppo grado e fase, anche giudiziale e/o di esecuzione l'Avv. *Alessandro Pantanetti* del Foro di Ancona, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese quelle di comparire alle udienze, transigere, contrattare con i singoli uffici, creditori, enti ed amministrazioni, accettare rinunzie, incassare somme e rilasciare quietanze, farsi sostituire da altri avvocati.

Elegge domicilio presso il suo studio legale sito ad Ancona in Largo San Cosma n.2.

Dichiara, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stato informati che i suoi dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati in conformità al predetto decreto e limitatamente alle finalità connesse all'esecuzione del mandato, autorizzando sin d'ora il loro trattamento ai sensi di legge.


Dichiara di essere stato informati, ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiaro di essere stato informati, ai sensi dell'art. 2, 7° comma, d.l. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, di cui agli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiara, infine, di essere stato edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisce e circa tutti gli oneri ipotizzabili dal momento del suo conferimento sino alla conclusione.



La presente procura è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, comma 5, d.m. Giustizia n. 44/2011, così come sostituito dal d.m. Giustizia n. 48/2013.

Sig.ra MERRA Isabella



per autentica

Avv. Alessandro Pantanetti




DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Ancona, il 12/12/2017
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Simona...

- r) finanziamento COMPASS;
- s) cessione quinto SIGLA;
- t) carta credito CHE BANCA!;
- u) F.24 IMU e Tassa rifiuti;
- v) Contratto lavoro;
- z) Visure PRA.

Ancona, 12 dicembre 2017

Isabella Merra



Avv. Alessandro Pantanetti

